

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 26 febbraio 1986

N. 60 Reg. deliberazioni

OGGETTO: RIESAME LEGGE REGIONALE "Norme in materia di procedure concorsuali del personale delle UU.SS.LL. in attuazione del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e di rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

L'anno millenovecento ottantasei il giorno ventisei dal mese di febbraio alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone

e con l'assistenza:

del Segretario Generale della Segreteria del Consiglio E.E. Silvana Vernola

del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe		h	27) GODELLI Silvia	h	
3) ANNESE Mario	h		28) IAFRATE Zenone	h	
4) APRILE Leonardo	h		29) LIA Cesare	h	
5) ARMENISE Nicola	h		30) MARIELLA Vito		h
6) AUGELLI Raffaele	h		31) MARINELLI Fernando		h
7) BELLOMO Michele	h		32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
8) BINETTI Vincenzo	h		33) MARZO Corradino	h	
9) BORGIA Franco	h		34) MASSAFRA Isabella	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) MASTRANGELO Giovanni	h	
11) BRUNO Antonio	h		36) MONFREDI Angelo	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h		37) OCCHIOFINO Nicola	h	
13) CAVALLO Antonio	h		38) PAOLUCCI Roberto	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h		39) PICCIGALLO Benito	h	
15) CONVERTINO Cosimo	h		40) PIZZICOLI Michele	h	
16) D'ALEMA Massimo	h		41) PUGLIESE Girolamo	h	h
17) LUZZI Francesco	h		42) RIZZO Marcello	h	
18) DI CAGNO Nicola	h		43) ROSSI Angelo	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h		44) SAPONARO Francesco	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h		45) SILVESTRI Francesco	h	
21) DI RODI Nicola	h		46) SIMONE Mauro	h	
22) MARROCCOLI Tommaso	h		47) STRAZZERI Marcello	h	
23) FAZIO Lorenzo	h		48) TARRICONE Luigi	h	
24) FESTINANTE Luigi	h		49) TEDESCO Alberto	h	
25) FITTO Salvatore	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, cons.

Annese (si è allontanato dall'Aula il Presidente Di Cagno), il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Norme in materia di procedure concorsuali del personale delle UU.SS.LL. in attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e di rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."

Dà la parola al cons. Fortunato, relatore per la III Commissione consiliare permanente.

-OMISSIS-

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

-OMISSIS-

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

-Udita e fatta propria la relazione alla legge;

-Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli:

-Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme in materia di procedure concorsuali del personale delle UU.SS.LL. in attuazione del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e di rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(dott. Mario Annese)

CONSIGLIERE SEGRETARIO

(avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

(Silvana Vernola)

1953

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Riesame Legge regionale

Norme in materia di procedure concorsuali del personale delle UU.SS.LL. in attuazione del D.P.R. 20.12.79, n.761 e di rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

FITOLO I
CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 1

(Richiesta di indizione di concorsi)

1. Le Unità Sanitarie Locali, con atto deliberativo del Comitato di Gestione, presentano annualmente alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti di organico vacanti e disponibili negli organici dei propri servizi.

2. Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso, si considerano disponibili, oltre i posti vacanti di cui al comma precedente, quelli che si rendano vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi previsti dal 4° comma del

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2

l'art. 12 del D.P.R. Sanità 20.12.79, n.761, successivamente alla data indicata e fino alla scadenza del biennio successivo.

3. Le richieste devono indicare la spesa conseguente all'assunzione e le modalità di copertura della stessa e contenere i riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzione obbligatoria, ove prescritti.

4. Le richieste d'indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno/assenti dell'art. 47, comma 6^o della legge 23.12.1978, n.833.

(approvato all'unanimità)

Art. 2

(Concorsi per esigenze di carattere urgente)

1. Le Unità Sanitarie Locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o della graduatoria di concorso in via di espletamento, per posti che si siano resi vacanti in relazione a una delle cause di cessazione dal rapporto di impiego previste dalla vigente normativa, o mediante personale trasferito o comandato, possono richiedere alla Giunta regionale l'indizione e l'espletamento di pubblici concorsi al di fuori del termine previsto dal 1° comma dell'art. 1 della presente legge.

(approvato all'unanimità)

Art. 3

(Indizione dei Concorsi)

1. La Giunta regionale, sulla base delle richieste delle Unità Sanitarie Locali, bandisce, con Decreto del Presidente, i concorsi entro 30 giorni dal perfezionamento delle istanze e, comunque, entro il 30 aprile di ogni anno.

2. I bandi dei concorsi devono indicare le riserve di cui agli artt. 15 e 70 del D.P.R. 20.12.79, n.761, e ogni altra riserva di legge.

3. I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale ovvero per gli assistenti medici, veterinari, chimici o biologi, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

4. Ai fini dei trasferimenti previsti dall'art. 40 del D.P.R. 20.12.79, n.761 e da altre norme vigenti, l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono e l'eventuale tempo pieno richiesto nel rapporto di lavoro vanno, altresì, specificati nei bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore.

(approvato all'unanimità)

Art. 4

(Pubblicità dei bandi)

1. L'Assessore regionale alla Sanità cura la pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ne richiede la pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ne dà comunicazione alle UU.SS.LL., enti e uffici interessati ed alle Organizzazioni sindacali di cui al quinto comma dell'art. 2 del D.M. Sanità 30.1.1982.

2. L'attività istruttoria per le procedure concorsuali di cui alla presente legge viene curata dall'Ufficio competente dell'Assessorato alla Sanità unitamente agli uffici periferici dello stesso Assessorato sulla base di apposite direttive da emanarsi con delibera della Giunta regionale.

(approvato all'unanimità)

Art. 5

(Presentazione e registrazione delle domande)

1. Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Presidente della Giunta regionale devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando e nel termine di cui al 6^o ^{e ultimo} comma dell'art. 2 del D.M. Sanità 30.1.1982, direttamente all'Ufficio Concorsi dell'Assessorato alla Sanità oppure a mezzo del servizio postale con ~~raccomandata~~ ^{raccomandata} con avviso di ricevimento entro il termine in-

dicato, risultante dalla data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

2. Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio competente dell'Assessorato alla Sanità rilascia, a titolo di ricevuta, copia sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati.

3. Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.

4. Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda, il responsabile dell'Ufficio Concorsi e l'impiegato addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

5. Dopo la chiusura possono essere registrate solo le domande pervenute a mezzo del servizio postale, comprese quelle presentate oltre i termini, con distinta annotazione.

6. Nelle domande devono essere indicate le Unità Sanitarie Locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio in ordine preferenziale.

7. Nei concorsi per il personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

8. La domanda deve essere formulata e sottoscritta in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. Sanità 30.1.1982.
(approvato all'unanimità)

Art. 6

(Ammissione dei concorrenti)

1. La Giunta regionale delibera sull'ammissione dei concorrenti.
2. Con lo stesso provvedimento è disposta la non ammissione, motivata in relazione alle previsioni del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, dei concorrenti che risultino privi dei requisiti prescritti o le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.
3. Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.M. Sanità 30.1.1982, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso Decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.
4. Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.
5. Entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al secondo comma, l'esclusione dal concorso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai candidati esclusi.

(approvato all'unanimità)

Art. 7

(Commissione di sorteggio)

1. La Giunta regionale nomina la Commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del D.M. Sanità 30.1.1982, individuando il funzionario al quale è affidata la presidenza della stessa.

2. Con la stessa deliberazione o con altro atto, la Giunta regionale indica, ove occorra, le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato in conformità dell'art. 7 del D.M. citato, quando gli iscritti nel ruolo nominativo siano inferiori a 10 (dieci), e provvede alla integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal 4° comma del predetto art. 7.

(approvato all'unanimità)

Art. 8

(Procedure per il sorteggio)

1. Il sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della Commissione di sorteggio.

2. Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.

3. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

4. La data e il luogo del sorteggio devono essere notificati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per il sorteggio e mediante comunicazione alle UU.SS.LL. ed alle Organizzazioni sindacali di cui al 5° comma dell'art. 2 del D.M. Sanità 30.1.1982.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del D.M. Sanità 30.1.1982 e per quelli previsti in via sostitutiva ai sensi dell'art. 6, 5° comma, dello stesso Decreto.

6. Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali devono essere esposti, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

(approvato all'unanimità)

Art. 9

(Commissioni esaminatrici)

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della Giunta regionale dalla quale deve risultare l'eventuale delega della funzione di Presidente delle Commissioni stesse a Consiglieri regionali.

2. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici coloro che abbiano presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

9

3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della Regione di posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

4. Il Segretario della Commissione provvede a tutti gli adempimenti previsti dal D.M. Sanità 30.1.1982 ed ogni altro necessario per assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal Presidente della Commissione.

5. Il Segretario cura, altresì, la predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature e il reperimento del personale necessario alla Commissione per l'attività della stessa; predispone la composizione dei comitati previsti dall'ottavo comma dell'art. 6 del D.M. Sanità 30.1.1982, ove necessari, con l'utilizzo di 3 (tre) funzionari della Regione o delle UU.SS.LL., dei quali uno con funzioni di Segretario, e la sottopone all'approvazione del Presidente della Commissione.

6. L'Assessore regionale alla Sanità è delegato ad individuare le UU.SS.LL., tenute a fornire i supporti necessari per il regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale necessario per l'attività delle Commissioni.

7. Eventuali spese anticipate dalle Unità Sanitarie Locali sono a carico della Regione.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla Commissione prevista dall'art. 41, comma 4° del D.P.R. 20.12.79, n.761, e alle sotto-Commissioni previste dall'art. 6, 7° comma, del D.M. Sanità 30.1.1982.

(approvato all'unanimità)

Art. 10

(Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori)

1. Ultimati i lavori della Commissione esaminatrice, il Presidente trasmetta i verbali e ogni altro atto del concorso all'Ufficio competente dell'Assessorato alla Sanità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, viene approvata la graduatoria e vengono dichiarati i vincitori.

3. La deliberazione di cui al comma precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(approvato all'unanimità)

Art. 11

(Assegnazione dei vincitori e conferimento dei posti)

1. Con successivo provvedimento, decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al precedente articolo 10, la Giunta regionale dispone l'assegnazione dei vincitori alle UU.SS.LL. in cui risultino i posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 40 del D.P.R. 20.12.1979, n.761 e dagli artt. 32 e 33 della presente legge, sulla base delle preferenze espresse dai candidati.

2. Ai fini di cui al precedente comma possono essere conferiti:

- a) i posti messi a concorso non coperti mediante i trasferimenti di cui al primo comma;

**Consiglio Regionale
della Puglia**

b) i posti resisi vacanti e disponibili dopo i trasferimen-
ti di cui al primo comma;

c) i posti che si siano resi vacanti e che le UU.SS.LL. ab-
biano chiesto di ricoprire prima dello svolgimento del-
le procedure di sorteggio di cui al precedente art.8.

3. I bandi debbono precisare che il numero dei posti messi
a concorso potrà essere ridotto:

a) per i casi in cui venga disposto il trasferimento di per-
sonale non appartenente alle UU.SS.LL., che abbia titolo
al trasferimento in forza di particolari disposizioni di
legge statale;

b) per i casi di riammissione di cui all'art. 59 del D.P.R.
20.12.1979, n.761.

(approvato all'unanimità)

Art. 12

(Utilizzazione della graduatoria)

1. Per gli effetti di cui all'art. 13, terzo comma, del
D.P.R. 20.12.1979, n.761, le UU.SS.LL. devono chiedere la copertura
dei posti alla Giunta regionale, che disporrà dopo aver espletato
le procedure di trasferimento per gli aventi diritto ai sensi degli
artt. 40 e 41 del D.P.R. 20.12.1979, n.761.

(approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

12

Art. 13

(Inquadramento del personale medico e veterinario dopo il triennio di formazione)

1. Ai fini dell'inquadramento nei posti vacanti di Assistenti Medico e Veterinario Collaboratore, al termine del triennio di formazione, il Comitato di Gestione della USL nomina una Commissione composta, per ciascuna area funzionale, come segue:

- il Presidente del Comitato di Gestione o un componente suo delegato-Presidente;
- il Coordinatore Sanitario e tre dipendenti di posizione funzionale apicale o intermedia della rispettiva area funzionale delle UU.SS.LL. Componenti;
- un funzionario amministrativo di posizione funzionale non inferiore a Collaboratore amministrativo-Segretario.

2. La Commissione formula proposte al Comitato di Gestione per il definitivo inquadramento, a domanda, nei posti di organico vacanti nei diversi servizi appartenenti all'area funzionale, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 5° del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

(approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**TITOLO II
TRASFERIMENTI**

Art. 14.

(Pubblicazione dei posti disponibili)

1. Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del D.P.R. 20.12.1979, n.761, la Regione, all'atto dell'indizione di pubblici concorsi, notifica alle UU.SS.LL. i posti messi a concorso mediante pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I bandi devono contenere l'indicazione della discipline e dell'area funzionale cui i posti si riferiscono, anche per i posti di personale appartenenti alle posizioni funzionali di Assistenza Medico e Veterinario Collaboratore.

3. Per i posti di personale medico devono essere individuati quelli per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno, ai sensi dell'art. 47, comma 6° della legge 23.12.78, n.833.

(approvato all'unanimità)

Art. 15

(Domande di trasferimento)

1. Le domande di trasferimento ad altre UU.SS.LL. della Regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e devono essere presentate secondo

le modalità previste dall'art. 5 della presente legge; copia deve essere inviata, per conoscenza, al Presidente del Comitato di Gestione della U.S.L. di appartenenza.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del primo comma del precedente art. 14.

3. Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formulazione della graduatoria prevista dall'art. 40, terzo comma, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

4. Nelle domande devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le UU.SS.LL. richieste, ivi comprese, ai fini di cui all'art. 12 della presente legge, quelle non previste nel bando di trasferimento.

5. Il personale medico deve, altresì, dichiarare la disponibilità ad accettare posti per i quali sia previsto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

6. Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7. Il personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di Veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento decorso il triennio di formazione.

8. Le domande di trasferimento di cui al primo comma del presente articolo sono revocabili entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al precedente art. 10.

(approvato all'unanimità)

Art. 16

(Graduatoria dei trasferimenti)

1. Prima dell'inizio delle prove dei singoli concorsi pubblici, la Giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti dei posti messi a concorso.

2. Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione della graduatoria provvede la Commissione costituita per il corrispondente concorso in base ai titoli posseduti dagli aspiranti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.

3. Per il restante personale, alla formazione della graduatoria provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

4. In caso di parità di titoli, si applicano criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti norme per i concorsi pubblici.

5. Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso viene immesso in servizio nello stesso posto, salvo diversa intesa tra le UU.SS.LL. competenti.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

(approvato all'unanimità)

Art. 18

* (Posti da ricoprire e modalità di selezione)

1. Le UU.SS.LL. individuano, con i criteri e le modalità di cui all'art. 1 della presente legge, i posti di organico vacanti e disponibili che si intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 17, trasmettendo le relative deliberazioni al Presidente della Giunta regionale presso l'Assessorato alla Sanità. Il Presidente della Giunta regionale decreta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al 1° comma, la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione e stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di trasferimento in armonia con le norme contenute nel titolo II della presente legge.

2. La Giunta regionale approva le graduatorie relative ai trasferimenti e notifica la deliberazione alle UU.SS.LL. interessate per la selezione ai fini della copertura dei posti individuati e non coperti mediante trasferimento nonché di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimento.

3. Ai fini della selezione, l'Unità Sanitaria Locale è tenuta alla pubblicazione del bando di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione e cura la massima diffusione dello stesso, dandone comunicazione agli Enti, Uffici e Organizzazioni Sindacali indicati al 5° comma dell'art. 2 del D.M. Sanità 30.1.1982.

(approvato all'unanimità)

Art. 19

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata dal Comitato di Gestione della USL, ed è composta secondo il D.M. Sanità 30.1.1982, intendendosi sostituito al Presidente della Giunta il Presidente della USL, o un Componente del Comitato di Gestione da lui designato, quale Presidente, e da un funzionario o impiegato della Regione il rappresentante del Ministero della Sanità.

2. Formulata la graduatoria, il Presidente della Commissione esaminatrice trasmette i verbali del concorso al Presidente della Giunta regionale presso l'Assessorato alla Sanità.

3. La Giunta approva gli atti del concorso e provvede alla nomina dei vincitori.

4. La deliberazione di cui al precedente comma è pubblica ta sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

(approvato all'unanimità)

Art. 20

(Regolamentazione della delega)

1. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo sono imputati alle Unità Sanitarie Locali.

2. In caso di ritardo nell'espletamento delle procedure delegate che determini grave pregiudizio ai servizi dell'USL, la Giunta regionale, previa diffida, sostituisce il Presidente della Commissione con un funzionario regionale in qualsiasi momento della relativa procedura.

(approvato all'unanimità)

TITOLO IV

INCARICHI

Art. 21

(Conferimenti di incarichi per avviso pubblico)

1. Il Comitato di Gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali ed inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi di otto mesi, su posti messi a concorso, nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti medesimi mediante trasferimento interno o comando, previa emanazione di apposito avviso pubblico.

2. L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e sulla base di titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.

3. Per particolari posizioni funzionali di personale non laureato, la CSL può stabilire che la selezione avvenga per titoli e con l'espletamento di prove d'esame volte ad accertare il possesso di specifici requisiti di professionalità.

4. In mancanza di graduatorie utilizzabili ai sensi delle vigenti disposizioni e qualora risulti impossibile ricoprire i posti mediante trasferimento interno o comando, con le modalità di cui al presente articolo possono essere conferiti incarichi anche in assenza di procedura concorsuale in atto per i relativi posti nei casi di assenza e impedimento del titolare e di aspettativa o congedo previsti dalla legge per tutta la durata di assenza del titolare.

5. L'avviso pubblico deve avere la massima diffusione secondo le modalità di cui alla legge regionale 25.3.1983, n.6, articolo 1, 3° comma.

6. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente titolo cessano, in ogni caso, con la nomina del vincitore del concorso o con il rientro a qualsiasi titolo del titolare del posto.

(approvato all'unanimità)

Art. 22

(Supplenze in posti di organico temporaneamente disponibili)

1. Per sopperire a indilazionabili esigenze di servizio, le Unità Sanitarie Locali possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento o comando, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

2. Si intendono disponibili, per gli effetti di cui al primo comma, i posti per i quali sia stato concesso, con provvedimento del Comitato di Gestione, congedo straordinario o aspettativa o comunque periodo di assenza riconosciuta a norma di legge al titolare del posto, compresi gli incarichi conferiti ai sensi del precedente articolo.

La supplenza è conferita dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale presso cui il posto è disponibile mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione, comprese le graduatorie approvate ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, e dei

concorsi banditi ai sensi della legge 19 luglio 1982, n. 461, per le Unità Sanitarie Locali di riferimento.

4. Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico di supplenza, ai sensi del presente articolo, presso l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza o altra Unità Sanitaria Locale, ha diritto alla conservazione del posto per la durata della supplenza.

(approvato all'unanimità)

**TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 23

(Adeguamento delle piante organiche provvisorie)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, comma 9° della legge 23.12.78, n. 833, le Unità Sanitarie Locali, con delibera del Comitato di Gestione, adeguano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piante organiche provvisorie approvate ai sensi dell'art. 1 della legge 26.1.82, n. 12, mediante trasformazione di posti di Assistente Ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di "Aiuto Corresponsabile Ospedaliero" o "Vice Direttore Sanitario", con il criterio che i po

**Consiglio Regionale
della Puglia**

sti di Aiuto e Assistente siano pari e, in caso di disparità, con l'attribuzione del posto eccedente alla posizione funzionale di Assistente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unità Sanitarie Locali, con delibera del Comitato di Gestione, procedono, inoltre, alla modifica delle piante organiche provvisorie per la trasformazione senza aumento, nella misura del 40%, dei posti di Collaboratore Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo occupati alla data del 31.12.85 da titolari in possesso dei requisiti di cui agli artt. 61 e 65 del D.M. Sanità del 30.1.82, in posti di Coadiutori e di Dirigente,

3. La copertura dei posti trasformati, ai sensi del precedente comma, avviene mediante procedure concorsuali previste dalla normativa vigente e, per i posti di coadiutori, dalla normativa di cui all'articolo seguente.

4. Scaduto il termine di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, il Comitato regionale di Controllo nomina un commissario per l'adozione degli atti necessari per l'adeguamento delle piante organiche provvisorie previsto dai citati commi.
(approvato all'unanimità)

Art. 24

(Concorsi riservati per posti di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero e di Vice Direttore Sanitario)

1. In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, la Giunta regionale autorizza, su richiesta del

le UU.SS.LL., concorsi riservati per posti vacanti di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero nelle diverse discipline e di Vice Direttore Sanitario.

2. In deroga alle norme di cui al titolo 2° della presente legge, non si procede a trasferimenti per la copertura dei posti di cui al presente articolo.

3. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice, viene formulata una graduatoria di tutti i candidati idonei e una distinta graduatoria dei candidati idonei dipendenti dalla Unità Sanitaria Locale.

4. La graduatoria comprendente tutti i candidati idonei deve essere utilizzata per il conferimento dei posti di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero e di Vice Direttore Sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo e che siano vacanti alla data della trasformazione medesima.

5. Le graduatorie dei candidati idonei dipendenti dalla Unità Sanitaria Locale è utilizzata per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

6. I posti di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero e di Vice Direttore Sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori potranno essere coperti utilizzando la graduatoria di cui al 3° comma del presente articolo.

7. In attesa dell'espletamento dei concorsi riservati di cui al presente articolo, le Unità Sanitarie Locali possono conferire incarichi con le procedure di cui all'art. 21 della presente legge, alle quali sono ammessi gli Assistenti Ospedalieri e Vice Direttori Sanitari ~~di~~ ruolo, limitatamente ai posti già occupati da personale di ruolo trasformati ai sensi dell'art. 23 della presente legge.

(approvato all'unanimità)

Art. 25

(Accesso alla posizione funzionale di Veterinario dirigente)

1. In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del D.P.R. 20.12.79, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale vacanti nelle due aree indicate nel D.M. Sanità 30.1.1982, art. 165, 3° comma, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti con delibera del Comitato di Gestione della USL, mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia, di cui alle tabelle di equiparazione allegate al richiamato D.P.R. 20.12.1979, n. 761, da valutarsi con i criteri di cui all'art. 52 del D.M. Sanità 30.1.1982.

2. I posti vacanti in ciascuna USL, sono riservati ai veterinari in possesso dei requisiti di cui al comma precedente in servizio presso l'USL stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato all'unanimità)

Art. 26

(Accesso alla posizione funzionale di Dirigente dei servizi di Assistenza Sanitaria di Base).

1. I posti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche delle UU.SS.LL. per i servizi di Assistenza Sanitaria di Base di cui all'art. 69 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, sono conferiti mediante concorso per soli titoli, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 28 del D.M. Sanità 30.1.1982, con delibera del Comitato di Gestione.

2. I posti vacanti in ciascuna USL, sono riservati ai titolari di condotta medica aventi i requisiti di cui al comma precedente in servizio presso la USL, stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato all'unanimità)

Art. 27

(Commissione per la valutazione delle posizioni di cui agli artt. 25 e 26)

La valutazione dei titoli per l'accesso alle posizioni funzionali di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base è effettuata da una Commissione incaricata dalla Giunta regionale, così composta:

- il Presidente del Comitato di Gestione della USL, - Presidente;
- un funzionario regionale del massimo livello funzionale - Componente;
- due membri delle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale dei veterinari o dei medici - Componenti;
- un membro designato dai rispettivi ordini professionali - Componente;
- un funzionario regionale della USL, - Segretario.

(approvato all'unanimità)

Art. 28

(Procedure per il primo inquadramento nelle piante organiche delle UU.SS.LL.)

1. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 56 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, i posti sono assegnati ai vincitori di apposito concorso per soli titoli, da valutare con i criteri fissati dal D.M. Sanità 30.1.1982, e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

2. Il Comitato di Gestione emana un apposito bando da notificare agli aventi diritto, i quali, nel termine stabilito, possono integrare la documentazione in possesso dell'amministrazione con i titoli ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria.

3. La graduatoria è formulata da una Commissione nominata dal Comitato di Gestione e così composta:

- Il Presidente del Comitato di Gestione o un componente suo delegato - Presidente;
- Un funzionario regionale del massimo livello funzionale - Componente;
- due esperti della materia attinente alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso - Componenti;
- Un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella a concorso, designato in conformità dell'art. 6, terzo comma, del D.M. Sanità 30.1.1982 -Componente;
- un funzionario amministrativo dell'USL appartenente a posizione funzionale per la quale è richiesto il diploma di Laurea - Segretario.

(approvato all'unanimità)

Art. 29

(Personale comandato o distaccato ad altra USL)

1. Il personale che abbia chiesto in termini di legge la applicazione dell'art. 14, commi 4^a e 5^a della legge 20.5.1985, n.207, in mancanza di posto vacante, consegue l'inquadramento previa istituzione del posto, da parte della Giunta regionale, ove si accerti che il posto occupato nella USL, di provenienza possa essere soppresso in relazione alle esigenze dei servizi della USL.

2. La mancata presentazione della domanda alla scadenza del termine di cui al quinto comma dell'art. 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207, comporta la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti di comando o distacco.

(approvato all'unanimità)

Art. 30

(Determinazione delle piante organiche definitive e inquadramento del personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Unità Sanitarie Locali provvedono all'approvazione delle piante organiche definitive dei presidi, servizi ed uffici, tenuto conto del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, art. 63, ultimo comma.

2. Trascorso il termine previsto dal comma precedente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissa

ri per l'adozione del relativo provvedimento.

3. Le piante organiche delle UU.SS.LL. determinate ai sensi del primo comma del presente articolo sono notificate all'Assessorato alla Sanità della Regione, che promuove l'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.

4. Fermo restando il numero complessivo dei posti delle piante organiche sul piano regionale, con i provvedimenti di cui al comma precedente devono essere utilizzate le dotazioni organiche eccedenti le esigenze di alcune UU.SS.LL. al fine di costituire le piante organiche dei servizi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali carenti o di servizi non adeguati alle esigenze funzionali del territorio o dei presidi di appartenenza.

5. Ai fini del primo inquadramento del personale, le piante organiche approvate dal Consiglio regionale vengono notificate alle UU.SS.LL., che provvedono entro 60 giorni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, e con il procedimento previsto dall'art. 28 della presente legge, ove necessario.

6. Al personale che risulti in soprannumero a seguito della prima collocazione nelle piante organiche delle UU.SS.LL., si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente, in armonia con l'ultimo comma dell'art. 29 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

7. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo, all'adeguamento delle piante organiche provvisorie delle UU.SS.LL. in relazione al graduale trasferimento delle funzioni alle stesse provvede la Giunta regionale notificando alla Commissione consiliare competente i provvedimenti adottati in materia.

8. La Giunta regionale provvede, altresì, alla conseguente iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 7 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del personale avente diritto a norma della legge regionale 2.3.1981, n. 21, relativamente alle funzioni sanitarie non ancora attribuite ai Comuni per il loro esercizio tramite le Unità Sanitarie Locali.

9. Con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, si provvederà alla integrazione delle piante organiche delle UU.SS.LL. territorialmente competenti definite ai sensi dell'art. 1 del D.L. 26.11.1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26.1.82, n. 12, relativamente al personale alla data del 30.6.1984 dipendente dagli Enti e strutture che svolgono ancora funzioni sanitarie non ancora trasferite ai Comuni perché le esercitano tramite le UU.SS.LL., sempreché risulti addetto ad attività esclusivamente o prevalentemente sanitarie.

10. Il personale di cui al precedente comma ha diritto alla iscrizione nel ruolo nominativo regionale di cui all'art. 7 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

(approvato all'unanimità)

Art. 31

(Sistemazione del personale in soprannumero)

1. Il personale in soprannumero di cui al 6° comma dello articolo precedente, che non trovi collocazione in altro posto di

corrispondente profilo e posizione funzionale presso l'USL, di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella della soppressione del posto.

2. Qualora non vi provveda l'interessato, la richiesta di trasferimento è presentata d'ufficio dal Comitato di Gestione della USL di appartenenza.

3. In attesa della procedura di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione in uno dei posti vacanti da conferire per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina e qualificazione professionale rivestita.

4. In caso di soppressione del posto prevista dal presente articolo può essere collocato in disponibilità con provvedimento del Comitato di Gestione della USL di appartenenza, ai sensi degli artt. 72 e seguenti del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il personale trasferito o collocato in disponibilità, quest'ultimo previa domanda di richiamo in servizio, ha titolo di precedenza nelle graduatorie di trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina, vacanti o di nuova istituzione, formulate entro 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di trasferimento o disponibilità.

(approvato all'unanimità)

Art. 32

(Norme di rinvio)

1. Il decreto del Ministro della Sanità 30.1.1982 richiamato nella presente legge deve intendersi integrato e modificato dal successivo decreto del Ministro della Sanità 3.12.1982.

(approvato all'unanimità)

Art. 33

(Norma transitoria per i primi concorsi pubblici)

1. Nella ^{fase di} prima applicazione della presente legge il termine previsto dall'art. 1, 1° comma, è fissato in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie a quelle previste dal D.M. Sanità 30.1.82, si provvede contestualmente all'approvazione del bando di concorso, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. di cui all'ultimo comma dello art. 63 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

(approvato all'unanimità)

Art. 34

(Norme di raccordo con la legge 20.5.85, n. 207)

1. Per il periodo di applicazione dell'art. 9, 1° comma, e dell'art. 10 della legge 20.5.1985, n. 207, le norme degli artt. 3, 4, 5, 6 - 3° comma - della presente legge restano sospese o si applicano in quanto compatibili con la legge 20.5.1985, n. 207.

2. Per lo stesso periodo di cui al 1° comma le norme degli artt. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 si applicano in quanto compatibili con la legge 20.5.1985, n. 207 e limitatamente agli aspetti concernenti la procedura dei concorsi, intendendosi in ogni caso sostituito al Presidente della Giunta regionale ed alla Giunta regionale il Comitato di Gestione della USL ed al competente Ufficio dell'Assessorato regionale alla Sanità il competente servizio amministrativo della USL.

3. Allo scopo di coordinare le norme della presente legge richiamate nei precedenti commi con la legge 20.5.1985, n. 207, la Giunta regionale emana, ove necessaria, apposite direttive nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi medesime.

(approvato all'unanimità).

Art. 35

(Spese concorsuali - competenze alle Commissioni esaminatrici)

1. Fino all'emanazione del Decreto interministeriale prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici e delle selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali ai sensi della presente legge sono dovuti i compensi nelle seguenti misure:

- lire 600.000 per i concorsi di posizione apicale; per i concorsi previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, il compenso è ridotto ad un terzo;
- lire 500.000 per i concorsi a posti di posizione funzionale intermedia e per quelli previsti dalla tabella H del ruolo sanitario di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 20.12.1979, n. 761;
- lire 400.000 per i concorsi di posizione funzionale iniziale;
- lire 300.000 per i concorsi a posti di cui alle tabelle I, L, M, N del ruolo sanitario, alle tabelle E, F, G, del ruolo tecnico, al quadro 2 della tabella A e alle tabelle B, C, D del ruolo amministrativo di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

2. I compensi di cui al comma precedente sono integrati:

- di lire 100.000 quando i candidati ammessi siano in numero superiore a 100 e inferiore a 200;
- di lire 200.000 quando i candidati ammessi siano in numero superiore a 200 e inferiore a 300;
- di lire 300.000 quando i candidati ammessi siano in numero superiore a 300.

3. Ai componenti delle sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, ove costituite, il compenso integrativo previsto dai precedenti commi è determinato con riferimento al numero dei candidati assegnati alle sottocommissioni.

4. In caso di sostituzione dei componenti e del segretario delle Commissioni e sottocommissioni esaminatrici, il compenso determinato ai sensi dei precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

5. Ai componenti e ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le norme vigenti presso l'Amministrazione di appartenenza.

6. Scaduto il periodo di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 20.5.1985, n. 207, la Giunta regionale, per l'espletamento dei concorsi, provvede all'accreditamento alla Unità Sanitaria Locale prescelta quale sede dell'importo necessario determinato in relazione al materiale ed ai locali occorrenti, ai compensi dovuti ai componenti delle Commissioni esaminatrici e agli altri elementi necessari per la completa definizione del concorso.

7. Entro sessanta giorni dal termine delle operazioni concorsuali la U.S.L. è tenuta al rendiconto della somma accreditata ai sensi del precedente comma.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato all'unanimità)

Art. 36

(Norma finanziaria)

1. Le spese rivenienti dall'espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalla Giunta regionale e fanno carico al Bilancio regionale previa utilizzazione delle norme di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 69 della Legge 23.12.1978, n. 833.

2. I relativi oneri graveranno sul Cap.0306090 "Assegnazione alle UU.SS.LL. dei fondi di cui all'art. 69, lett. B), Legge 833/78 - modificato dall'art. 26 Legge 730/83, Spese correnti" del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986, approvato con L.R. n. 4 del 19.2.1986.

3. Nel periodo transitorio previsto dall'art. 9, 1° comma, e dall'art. 10 della legge 20.5.1985, n. 207, le spese rivenienti dall'espletamento delle procedure concorsuali sono liquidate dalle UU.SS.LL. che hanno bandito il concorso e fanno carico ai rispettivi bilanci.

(approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(dott. Mario Annese)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO P.F.

(Silvana Vernola)